



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Roberto Macri', rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Iaria, Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro Pro Tempore, Comm.Ne Giudicatrice Concorso Per Reclutamento Personale Docente Classe C 430, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Simone Antonio Palermo; Domenico Narcisi, rappresentati e difesi dall'avv. William Dispoto, con domicilio eletto presso Alessandra Turi in Firenze, Via Masaccio 32;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di numero e data non conosciuti, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente

nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per la classe C430, con l'elenco dei candidati allo stesso allegato, nella parte in cui non comprende il ricorrente nonché dell'avviso prot. n. AOODRTO Registro Ufficiale n.0007814 del 19.8.2013;

- del verbale n.18/1 della Commissione giudicatrice del 9.7.2013 relativo alla valutazione della prova orale del ricorrente, nonché del verbale (di numero e data non conosciuti) con il quale è stata elaborata la griglia per la valutazione delle prove orali dei candidati;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.135 del 3.6.2013 con il quale è stata modificata ed integrata la Commissione giudicatrice;

- del verbale della Commissione giudicatrice con il quale e' stata disposta la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del 29.8.2013, prot.n.OODRTO8204, con il quale e' stata disposta l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso C430 - Laboratorio Tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente ancorche' non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione del ricorrente, nonché in particolare, per quanto occorrer possa, dell'ordinanza ministeriale n.4 dell'1.2.2013, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e i conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati collocati utilmente in graduatoria, di tutti gli atti di data e numero sconosciuti di approvazione delle operazioni concorsuali da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana nonché di tutti gli ulteriori atti ad oggi non conosciuti dal ricorrente;

Visti i motivi aggiunti del 15/5/2015:

- relativi alla relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 22 agosto 2014 depositata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti il 9 settembre 2014, conosciuta dal ricorrente in data 13 marzo 2015;

- e per l'annullamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di numero e data non conosciuti, con il quale e' stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per la classe C430, con l'elenco dei candidati allo stesso allegato, nella parte in cui non comprende il ricorrente nonché dell' avviso prot. n. AOODRTO Registro Ufficiale n. 0007814 del 19 agosto 2013;

— del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 135 del 3 giugno 2013 con il quale è stata modificata ed integrata la Commissione giudicatrice con la nomina del professor Michelangiolo Corsiani;

— del verbale della Commissione giudicatrice con il quale e' stata disposta la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente;

-del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del 29 agosto 2013, prot. n. OODRTO8204, con il quale e' stata disposta l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso C430 – Laboratorio Tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia;

— di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente ancorche' non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione del ricorrente, nonche' in particolare, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e i conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati collocati utilmente in graduatoria, di tutti gli atti di data e numero sconosciuti di approvazione delle operazioni concorsuali da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, della relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 22 agosto 2014, nonché di tutti gli ulteriori atti ad oggi non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, nonché della Comm.ne giudicatrice del Concorso per il reclutamento del personale docente Classe

C 430 e di Domenico Narcisi;

Vista l'ordinanza di questo TAR, sez. I, n. 724/2015 del 7/5/2015 con la quale è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami determinandone le modalità;

Vista l'istanza dep. il 15-5-2015 con cui i difensori del ricorrente hanno chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche dei motivi aggiunti notificati in data 11/5/2015, successivamente alla predetta ord.za n. 724/2015;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, assicurare l'integrità del contraddittorio anche con riguardo ai motivi aggiunti e che pertanto l'istanza in tal senso debba essere accolta;

Ritenuto altresì che quanto alle modalità della notifica esse debbono essere le stesse di quelle già analiticamente ed esaustivamente disposte con la precedente ordinanza n. 724/2015, la quale, per motivi di sinteticità deve a tal fine considerarsi qui integralmente riprodotta;

Considerato che al predetto adempimento parte ricorrente dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità e i termini fissati in motivazione.

Mantiene ferma per la discussione del merito l'udienza pubblica del 4/11/2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Firenze il giorno 21 maggio 2015.

Il Presidente
Armando Pozzi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)